



# COMUNE DI ROCCAVALDINA

## PROVINCIA DI MESSINA

### Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.) per l'anno 2011

#### Il Funzionario designato per la gestione della Tariffa Igiene Ambientale :

Visti il D.P.R. n. 158/99 e ss. ii., e mm., il D.Lgs. n. 22/1997 ed il D.lgs. n. 152/2006;  
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della T.I.A. in vigore;

#### Informa che

A decorrere dall'anno 2011, la riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale viene esercitata dal Comune di Roccavaldina mediante l'emissione di fatture con periodicità e scadenza quadrimestrale da pagare da parte dei cittadini-utenti, nei termini di legge.

La tariffa applicata per l'anno in corso è stata ridotta del 25% rispetto a quella applicata dall'ATO ME 2.

#### Presupposti della tariffa e delle esclusioni, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale, sono:

- La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
- La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali, per le aree scoperte anche dal contratto d'affitto, se privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di mq 0,50 o superiore.
- La superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm 160.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
- Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario;
- **NON SONO SOGGETTI A TARIFFA le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, di seguito elencati:**
- Locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le relative aree scoperte di pertinenza;
- Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
- Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale non superiore a cm 160;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; Impianti sportivi;
- Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste risultino inutilizzate.
- Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde;

#### Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale si ha diritto alle seguenti agevolazioni:

- **Riduzione del 30% della parte variabile nel caso di:**
- Abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
- Abitazioni con distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta;
- Abitazioni di persone temporaneamente domiciliate altrove per motivi di lavoro o di studio, per un periodo non inferiore a sei mesi all'anno;
- Utenze non domestiche, locali e aree scoperte adibite ad attività stagionale per un periodo inferiore a 183 giorni.
- **Riduzione del 20% della parte variabile nel caso di:**
- Utenze domestiche che utilizzano il compostaggio domestico.
- **Riduzione del 15% nel caso di:**
- per le case rurali abitate da famiglia di coltivatore diretto, imprenditore agricolo a titolo principale o da coloni.
- **Riduzione tariffaria sulla parte variabile della tariffa:**
- Al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, che dimostri di averli avviati al recupero.

**Gli utenti che intendono avvalersi delle superiori agevolazioni e/o esclusioni dovranno necessariamente compilare entro il 20 NOVEMBRE 2011 il modello messo a disposizione dal locale Ufficio Tributi, che è a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento.**

Roccavaldina 04 novembre 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
( Giuseppe Danzè )